

ALL. 2



REGOLAMENTO

ENTE BILATERALE CONFEDERALE – E.Bi.Conf.

Modificato il 19 dicembre 2022

Modificato il 11 marzo 2025

Premessa

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Ente Bilaterale Confederale, in sigla E.Bi.Conf. liberamente costituito in forma paritetica tra FMPI e CONFINTESA, rappresenta in maniera omogenea e paritaria le istanze delle due parti. In particolare, definisce le modalità di funzionamento dell'Ente, dei propri organi e i principi ispiratori a cui conformarsi nello svolgimento delle attività per l'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto, nonché le linee di indirizzo per la sua organizzazione interna.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s'intendono richiamate le norme dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e le disposizioni dei CCNL di riferimento.



INDICE

Premessa

CAPO I - CAMPO DI APPLICAZIONE, SEDI ED ATTIVITA'.

Articolo 1 – Campo di Applicazione.

Articolo 2 – Sedi.

Articolo 3 – Attività dell'Ente.

Articolo 4 – Beneficiari.

CAPO II - FINANZIAMENTO, DESTINAZIONE DELLE RISORSE, PATRIMONIO e SPESE.

Articolo 5 – Finanziamento bilateralità.

Articolo 6 – Finanziamento Fondo Sanitario.

Articolo 7 – Destinazione delle risorse dell'Ente.

Articolo 8 – Acquisizione di beni e servizi.

Articolo 9 – Esercizio sociale.

CAPO III - ORGANI DELL'ENTE BILATERALE.

Articolo 10 – Ufficio di Presidenza.

Articolo 11 – Il Comitato Esecutivo.

Articolo 12 – Strutture periferiche dell'Ente, territoriali e nazionali

Articolo 13 – Commissione di Conciliazione.

Articolo 14 – Dimissioni dagli organi.

CAPO IV - ESONERI E TRATTAMENTO DEI DATI.

Articolo 15 – Esonero e responsabilità.

Articolo 16 – Tutela dei dati personali e sensibili.



CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE, SEDI, ATTIVITA' E BENEFICIARI.

Articolo 1 – Campo di Applicazione.

Il presente Regolamento dell'Ente Bilaterale Confederale E.Bi.Conf. si applica rispettivamente per le attività e le competenze sia del Socio Sindacale Confintesa, quanto del Socio Datoriale FMPI.

Articolo 2 – Sedi.

La Sede Legale e amministrativa dell'E.Bi.Conf. presso la Sede legale di Confintesa e la sede secondaria presso la FMPI in Napoli. L'apertura di ulteriori sedi Nazionali dell'Ente Bilaterale sarà stabilita dall'assemblea dei soci.

Articolo 3 – Attività dell'Ente.

I compiti dell'E.Bi.Conf. sono quelli previsti nell'art. 5 dello Statuto, a cui il presente Regolamento e nei CCNL di riferimento a cui danno attuazione.

Articolo 4 – Beneficiari.

Possono beneficiare dei servizi erogati dall'E.Bi.Conf. le imprese iscritti all'Ente Bilaterale in regola con i versamenti ed i lavoratori dipendenti delle stesse.

La domanda di iscrizione all'Ente Bilaterale deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Azienda ed indirizzata al Presidente.

Per l'iscrizione di nuove aziende e in occasione dei versamenti all'Ente, il Presidente chiederà di produrre:

- Dichiarazione del consulente del lavoro che attesti l'importo del credito da compensare;



- Copia del cassetto previdenziali che certifichi il numero dei dipendenti in forza;
- Copia del cassetto fiscale (eventualmente ci siano crediti compensati con Iva, Bonus ristrutturazioni, Bonus facciate) allegare copia del visto pesante emesso dal commercialista;
- Copia dell'f24 per vedere la tipologia del credito adottato nella compensazione;
- Compensazioni che avvengono con il codice tributo "bonus Renzi" occorre una copia delle buste paghe in quanto è l'unico credito che può sfuggire nella maglia sia dell'INPS che dell'agenzia delle entrate questa tipologia di credito di imposta gli enti ne verranno a conoscenza solo dopo l'emissione della certificazione unica (cosiddetto CUD).

Sono vietati, quindi da respingere, i versamenti effettuati da Aziende che non soddisfino le condizioni su elencate.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'Azienda richiedente l'adesione all'Ente Bilaterale che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto, il Presidente può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'Azienda interessata ed al Comitato Esecutivo.

Contro la comunicazione di non iscrizione l'Azienda, entro 15 giorni, potrà ricorrere al Comitato Esecutivo che deciderà in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

L'iscrizione all'Ente Bilaterale decorre, a tutti gli effetti, dalla data del primo accredito dei contributi da parte dell'Agenzia dell'Entrate.



CAPO II

FINANZIAMENTO, DESTINAZIONE DELLE RISORSE, PATRIMONIO e SPESE.

Articolo 5 – Finanziamento bilateralità.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, l'E.Bi.Conf. provvede alla riscossione dei contributi relativi alla bilateralità tramite la convenzione nazionale in essere tra l'INPS e l'E.Bi.Conf. attraverso la riscossione centralizzata mediante modello F24.

In via ordinaria, l'E.Bi.Conf. è finanziato mediante l'attribuzione nella misura percentuale dell'1% della paga lorda dei Lavoratori per le Aziende che applicano i CCNL sottoscritti da FMPI e CONFINTESA.

Diversamente, in caso di mancata applicazione dei CCNL sottoscritti dalla FMPI e da CONFINTESA, è finanziato nella misura prevista dai rispettivi CCNL applicati dall'Azienda iscritta.

L'apertura di nuovi conti correnti bancari o postali intestati all'Ente Bilaterale Ebiconf, così come la modifica delle firme autorizzate ad operare su conti preesistenti, dovranno essere preventivamente deliberate dai soci dell'Ente con apposito atto formale, da adottarsi di volta in volta. Tale atto dovrà contenere, in modo chiaro ed inequivocabile, l'indicazione del conto corrente oggetto di apertura o modifica, gli estremi identificativi dell'istituto di credito presso il quale è intrattenuto il rapporto e i nominativi dei soggetti cui conferire la facoltà di operare sul conto.

In via straordinaria, l'E.Bi.Conf. è finanziato con i contributi, versati in adesione allo spirito e alle finalità dei CCNL e dei servizi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati ovvero con lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo attribuiti al patrimonio di E.Bi.Conf., da destinarsi esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente stesso.



Per versare il contributo di adesione all'E.Bi.Conf., in sede di compilazione del modello di pagamento F24, è necessario riportare la causale EBCO nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando:

- Nel campo "*codice sede*", il codice della sede INPS competente;
- Nel campo "*matricola INPS/codice INPS/filiale Azienda*", la matricola INPS dell'Azienda;
- Nel campo "*periodo di riferimento*", nella colonna "*da mm/aaaa*", il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. Infine, l'importo del contributo dovuto.

Articolo 6 – Finanziamento Fondo Sanitario.

Le Aziende, oltre all'adesione alla bilateralità, potranno aderire al finanziamento del Fondo Sanitario Confintesa Salute, convenzionato con Ebiconf. L'adesione a detto fondo comporterà l'iscrizione dei lavoratori, dipendenti dell'Azienda, al Fondo Sanitario convenzionato con l'Ente, ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, che erogherà prestazioni sanitarie integrative.

In via ordinaria il fondo sanitario è finanziato mediante l'attribuzione nella misura percentuale dell'1% della paga lorda dei Lavoratori per le Aziende che applicano i CCNL sottoscritti da FMPI e CONFINTESA.

Diversamente, in caso di mancata applicazione dei CCNL sottoscritti dalla FMPI e da CONFINTESA è finanziato nella misura prevista dai rispettivi CCNL applicati dalla Azienda iscritta.

Articolo 7 – Destinazione delle risorse dell'Ente.

Le entrate dell'E.Bi.Conf. saranno ripartite:



- in misura del 20% a copertura delle spese di funzionamento e delle risorse destinate a consolidare all'esterno la struttura e l'operatività dell'Ente stesso;
- in misura del 20% in prestazioni da erogare a favore dei Lavoratori come previsto dalla carta dei servizi che annualmente verrà predisposta dalla Commissione Lavoro, secondo gli scopi e le finalità previste dallo statuto;
- in misura del 20% in prestazioni da erogare a favore dei datori di lavoro come previsto dalla carta dei servizi che annualmente verrà predisposta dalla Commissione Aziende, secondo gli scopi e le finalità previste dallo statuto;
- in misura del 30% a copertura delle spese di funzionamento e delle risorse destinate a consolidare all'esterno le strutture nazionali e territoriali della FMPI e di CONFINTESA, che hanno iscritto l'Azienda ed i lavoratori ed a cui prestato assistenza.
- Il 10% rimanente viene accantonato come fondo di emergenza per le necessità sopraggiunte dell'ente su un conto di Emergenza, dopo che il Comitato Esecutivo delibererà l'apertura di un conto corrente dedicato che avrà gli stessi meccanismi gestori del conto principale.
- Gli importi accantonati relativi a versamenti non riconducibili ad alcuno dei soggetti operanti in E.Bi.Conf saranno versati nel fondo di emergenza sopra citato.

Qualora, nell'arco dei 24 mesi, non dovesse essere individuato il soggetto collegato alle aziende che hanno effettuato il versamento, fermo restando la verifica della legittimità degli stessi, i relativi importi verranno destinati a progetti per fini istituzionali dei due soci.

- In riferimento alle strutture territoriali, le entrate dell'E.Bi.Conf, destinate ai regionali saranno così suddivise: Una quota del 20% delle entrate sarà ripartita tra i soci FMPI e CONFINTESA, con una distribuzione del 10% per ciascun socio.



Questa quota sarà utilizzata per sostenere le attività di rappresentanza e assistenza.

- 40% per la gestione amministrativa dell'Ente Territoriale.
- 20% per erogare prestazioni a favore dei lavoratori
- 20% per erogare prestazioni a favore dei datori di lavoro secondo gli scopi e le finalità previste dallo statuto, con obbligo di rendicontazione annuale ai soci e al comitato esecutivo.

Articolo 8 – Acquisizione di beni e servizi.

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Per l'affidamento di incarichi, fornitura di servizi e acquisto di beni da operatori esterni, l'E.Bi.Conf. dovrà adottare criteri di selezione, oggettivi e misurabili, degli operatori esterni delle società medesime, secondo principi di professionalità ed economicità con riferimento ai costi ed alla tipologia di servizi resi.

Gli incarichi di consulenza e/o fornitura di servizi, che saranno affidati a professionisti e/o fornitori indicati negli elenchi predisposti dall'E.Bi.Conf. non potranno avere durata complessiva superiore (compresi eventuali rinnovi e/o proroghe) al mandato degli Organi che provvedono al conferimento dell'incarico medesimo.



Articolo 9 – Esercizio sociale.

Al fine di improntare alla massima efficacia l'azione di E.Bi.Conf. e in riferimento all'art. 10 dello Statuto e dell'art. 18 del presente Regolamento, è fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

L'ufficio di Presidenza è delegato dal Comitato Esecutivo a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compresi quelli di spesa, necessari alla gestione corrente dell'E.Bi.Conf. nell'ambito delle procedure e dei limiti stabiliti nel budget previsionale.

Il conto di previsione e quello consuntivo saranno redatti secondo i seguenti principi, ripartendo le somme sia in capitoli che in centri di spesa, oltre che con lo Stato patrimoniale:

- adozione di usuali criteri di contabilità analitica in ossequio alle normative civilistiche e fiscali vigenti;
- evidenza delle voci in entrata e in uscita;
- evidenza analitica delle spese di funzionamento, individuando le spese di gestione, i costi del personale e i compensi dei componenti degli organi, nel rispetto delle normative fiscali e contributive.

CAPO III

ORGANI DELL'ENTE BILATERALE.

Articolo 10 - Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Direttore Generale.



Il Presidente ed il Vicepresidente non percepiscono compensi. Agli stessi sono rimborsate le spese documentate per l'esercizio della loro funzione.

Il Direttore Generale ha la responsabilità amministrativa e contabile dell'Ente.

In particolare:

- cura i rapporti con i consulenti esterni e con il collegio dei revisori;
- provvede su richieste dei Soci, del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti ad informare gli stessi sull'andamento finanziario dell'Ente.
- Predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Comitato Esecutivo;
- Ha funzioni di controllo della gestione contabile e amministrativa dell'E.Bi. Conf. e del personale impiegato predisponendo la lista di tutti i pagamenti, periodici e straordinari, attraverso l'utilizzo del servizio di home banking;
- Predisporre le buste paga o le ritenute d'acconto del personale e dei collaboratori;
- Predisporre ed invia mensilmente ai soci (FMPI e CONFINTESA), tramite e-mail, l'elenco aggiornato delle aziende aderenti comprese quelle facenti parte dei costituiti Ebiconf Regionali. L'elenco dovrà contenere: le aziende iscritte all'Ente; il numero dei dipendenti; le somme versate da ogni azienda, la struttura Nazionale e/o territoriale che ha proposto l'adesione.

Articolo 11 – Il Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo è convocato almeno due volte l'anno, con la partecipazione senza diritto al voto dei due soci costituenti.

I componenti del Comitato Esecutivo non percepiscono alcun compenso ed hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, analiticamente documentate, per la partecipazione alle sedute del Comitato. Ulteriori rimborsi



dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci su parere non vincolate del Comitato Esecutivo.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, la redazione del conto preventivo e consuntivo dovrà avvenire entro il 31 marzo di ciascun anno e trasmesso, per l'approvazione, all'Assemblea dei Soci ed al Revisore dei conti entro 30 giorni.

Il Comitato Esecutivo, nella funzione di indirizzo politico ed in supporto dell'attività dell'Ente, può avvalersi di esperti esterni in via continuativa o temporanea, previa delibera dell'assemblea dei soci. Detti incarichi non potranno avere durata complessiva superiore al mandato quinquennale del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo ha facoltà di far intervenire alle riunioni, componenti di altri organismi dell'Ente, dirigenti della FMPI e di CONFINTESA. nonché esperti per le particolari materie discusse.

Le assenze dalle riunioni dei Componenti del Comitato Esecutivo devono essere giustificate per iscritto. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza del socio designante.

Articolo 12 - Strutture periferiche dell'Ente, territoriali e nazionali.

L'Ente Bilaterale, per le attività previste dallo statuto e dal presente regolamento si avvale di strutture territoriali e/o nazionali dei soci FMPI e CONFINTESA.

Tali strutture, definite con atto costitutivo e statuto approvato dall'Assemblea dei Soci, hanno organismi propri sulla base di quelli previsti da Ebiconf Nazionale. Sono dotate di autonomia amministrativa, pertanto tutte le obbligazioni assunte restano in capo a dette strutture, e in nessun caso Ebiconf Nazionale e i suoi Soci possono essere chiamati a surroga di obbligazioni, impegni patrimoniali e/o contabili, di qualsiasi natura, assunti a tali livelli.



I Presidenti delle Strutture territoriali, nonché chiunque agisca in nome e per conto della Struttura territoriale, rinunciano, anche in proprio, all'eccezione del beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'associazione e a non sollevare alcuna eccezione, nonostante opposizioni anche giudiziali, da parte degli obbligati principali.

Le sedi periferiche, oltre ai compiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento, svolgeranno le attività ad esse delegate dal comitato esecutivo.

Articolo 13 - Commissione di Conciliazione.

A) Istituzione e composizione.

Il Comitato Esecutivo istituisce presso l'Ente Bilaterale la Commissione Nazionale di Conciliazione, competente ad espletare il tentativo di conciliazione per le controversie individuali o plurime di lavoro ex Art. 410, 411 e 412 C.P.C. come modificati dalla legge n.533/73 e dai decreti legislativi n. 80/98 e n.387/98 e da ultimo dalla legge 183/2010. La Commissione è composta da soggetti, in possesso di specifiche competenze tecnico-giuridiche, da n. 4 membri di cui 2 in rappresentanza dei lavoratori e 2 in rappresentanza dei datori di lavoro.

L'incarico di componente della Commissione dura tre anni ed è rinnovabile.

L'incarico a componente della Commissione può essere revocato con provvedimento motivato da parte del Comitato Esecutivo.

Nel caso di revoca o di rinuncia da parte di taluni dei componenti della Commissione il Comitato Esecutivo provvede alla sua sostituzione con propria delibera.

In relazione al carico di lavoro della Commissione, riferibile sia al numero delle istanze sia al grado di complessità e di difficoltà dei casi prospettati, ed alla necessità di assicurare il rispetto del termine di legge per la conclusione dei



procedimenti il Comitato Esecutivo può costituire una o più sotto-Commissioni di conciliazioni presso le sedi Nazionali e territoriali F.M.P.I. e CONFINTESA convenzionate.

B) Competenza della Commissione.

Alla Commissione Paritetica di Conciliazione sono demandate, secondo quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione dei CCNL e della contrattazione territoriale o Aziendale comunque riguardante i rapporti di lavoro. La Commissione è competente anche per le controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n.604, ed alla legge 20 maggio 1970, n.300, come modificate dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108.

C) Sede.

La Commissione Nazionale è istituita presso la sede dell'Ente Bilaterale, ma ha facoltà di riunirsi con le medesime funzioni, compiti e competenze anche presso le sedi della F.M.P.I. e CONFINTESA successivamente individuate ed all'uopo autorizzate. È fatta salva la possibilità di operare in via telematica, tramite teleconferenza o con interscambio di posta elettronica, puntualmente registrata ad opera di un componente della commissione incaricato dal Presidente.

D) Supporti tecnici e compensi

La Commissione si avvale dei supporti tecnici e logistici messi a disposizione dall'Ente. Potrà essere previsto per ogni membro della Commissione un compenso oltre che il rimborso delle spese vive di viaggio e di alloggio.

Il compenso viene stabilito dal Comitato Esecutivo con delibera a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti).



E) Validità delle sedute e dei verbali.

Ai fini della validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di due membri.

F) Norme relative ai membri di commissione

Tutti i membri della Commissione sono tenuti ad astenersi dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della rispettiva Commissione che ineriscano alla trattazione, discussione o decisione di pratiche che possano coinvolgere interessi propri, ovvero: di loro parenti entro il quarto grado o conviventi; di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano rapporti commerciali, di prestazione d'opera professionale o di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato; di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti. Essi si asterranno altresì in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Nei casi sopra menzionati l'interessato comunicherà preventivamente la propria motivata astensione e verrà sostituito da altro componente.

G) Istanza di conciliazione.

L'istanza di avvio della procedura di conciliazione, formulata congiuntamente dalle parti interessate, è redatta per iscritto in conformità al modello e secondo le istruzioni pubblicate all'indirizzo internet www.ebiconf.it, alla voce "conciliazioni". Le istanze difformi dal modello sono comunque ricevibili purché, a giudizio della Commissione, rispondano ai requisiti di legge e del presente regolamento.

H) Requisiti essenziali dell'istanza



Sono requisiti essenziali dell'istanza di certificazione: l'esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell'Azienda interessata; l'indicazione dei motivi per il quale si richiede la conciliazione; la sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l'indicazione della legale qualità dei firmatari; l'allegazione di copia del documento di identità dei firmatari.

I) Presentazione dell'istanza

L'istanza di certificazione è presentata alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta PEC, ovvero – ove venga attivata dalla Commissione – secondo una procedura telematica o anche mediante consegna a mano. In quest'ultimo caso ne verrà rilasciata ricevuta.

L) Registrazione e conservazione dell'istanza e vaglio preliminare.

Non appena pervenuta l'istanza di conciliazione. La Commissione, nel rispetto dell'ordine cronologico determinato dalla data di presentazione, procede alla valutazione della regolarità e completezza delle istanze e qualora le stesse risultino irregolari o carenti, provvede a richiedere alle parti le integrazioni del caso.

M) Calendarizzazione della comparizione personale delle parti.

La Commissione, verificata la regolarità e completezza delle istanze ovvero acquisite le necessarie integrazioni, redige il calendario dei lavori della Commissione, fissando la data della seduta. A tal fine tiene conto del numero e del grado di complessità delle domande pervenute, della eventuale opportunità di prevederne la trattazione in più sedute, della distribuzione del carico di lavoro a una o più sotto-Commissioni ai sensi dei commi che precedono.

Provvede a convocare le parti per l'audizione dinanzi alla Commissione, indicando la data e l'ora stabilite.



Le parti possono intervenire alla comparizione mediante un proprio rappresentante solo in caso di effettiva, assoluta e comprovata impossibilità di presenziarvi personalmente. A tal fine, la parte impossibilitata comunica le motivazioni del caso, con l'eventuale documentazione probatoria, che decide per l'ammissione del rappresentante o per il rinvio, dandone atto nel verbale della seduta della Commissione. Il rappresentante interviene munito di apposito atto di delega, specificamente riferito all'audizione, corredato da fotocopia del documento di identità proprio e del rappresentato, che vengono acquisiti agli atti. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma comporta l'improcedibilità dell'istanza. In nessun caso l'assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti.

S) Deliberazioni e verbalizzazioni

Completata la fase istruttoria, la Commissione o la sotto-Commissione redige verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti.

Articolo 14 – Dimissioni dagli organi.

Le dimissioni dagli organi dell'Ente Bilaterale vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha nominato il componente dimissionario. Esse possono essere accettate o respinte e sino a tale data esse non sono esecutive.

Il sostituto rimane, comunque, in carica soltanto fino al termine del mandato quinquennale dell'organismo di cui fa parte.

CAPO IV

ESONERI E TRATTAMENTO DEI DATI



Articolo 15 – Esonero e responsabilità.

L'E.Bi.Conf. rimanda al sito web www.ebiconf.it per la consultazione degli aspetti specifici del presente regolamento e definisce questo come unico strumento di pubblicizzazione di eventuali modifiche e/o integrazioni che potranno essere apportate. L'E.Bi.Conf. declina ogni tipo di responsabilità qualora si verificano situazioni connesse ad erronei versamenti contributivi effettuati dalle Aziende o dai loro consulenti.

Articolo 16 – Tutela dei dati personali e sensibili.

Tutti i dati conferiti dalle Aziende e dai loro dipendenti, saranno trattati dagli organi di E.Bi.Conf. secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal "Regolamento UE 679/16 (di seguito "GDPR"), definitivamente in vigore dal 25 maggio 2018, e successive modifiche ed integrazioni.